

LAVORI DELLE COMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 14 GIUGNO 1956. — *Presidenza del Presidente SPALLINO.*

Interviene il Ministro di grazia e giustizia Moro.

In sede referente, la Commissione inizia l'esame del disegno di legge « Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura » (794).

La Commissione prende atto della relazione scritta redatta dal Presidente e distribuita a tutti i Commissari.

Nella sua esposizione, il senatore Spallino ricorda, innanzi tutto, i precedenti legislativi riguardanti l'ordinamento giudiziario e le garanzie d'indipendenza dei magistrati, dalla legge Siccardi del maggio 1851, alla legge Orlando del 14 luglio 1906, n. 501, nella quale si configura per la prima volta il Consiglio superiore della Magistratura, presieduto dal primo presidente della Cassazione, con membri in parte di nomina regia e in parte elettivi. Il Consiglio superiore fu più volte modificato, con prevalenza ora dell'uno, ora dell'altro sistema di nomina, fino al testo unico 30 dicembre 1923, n. 2786, con il quale il fascismo eliminò ogni rappresentanza elettiva in seno al Consiglio stesso. Il relatore ricorda poi il decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, tuttora vigente, con il quale il Consiglio superiore della Magistratura fu ricostituito su base elettiva, con la partecipazione di diritto del primo presidente e del procuratore generale della suprema Corte.

Dopo un ampio accenno alla legislazione di alcuni Stati esteri, la relazione ricorda i lavori preparatori della Carta costituzionale, che portarono all'attuale sezione I del titolo IV della Costituzione.

La relazione si sofferma poi sulle elaborazioni interpretative della suddetta sezione della Costituzione, sui progetti legislativi man mano elaborati e sull'attività dell'Associazione nazionale dei magistrati, relativa a tale argomento, con particolare riguardo ai congressi tenuti da questa Associazione nel 1949 a Firenze, nel 1950 a Napoli, nel 1952 a Venezia e nel 1954 a Torino.

Passando quindi all'esame del testo del disegno di legge, il relatore si dichiara d'accordo con l'impostazione generale ad esso data dal Ministro presentatore, il quale, preoccupato di armonizzare le disposizioni degli articoli 107 e 110 della Costituzione, apparentemente inconciliabili, con le altre disposizioni della Costituzione in materia, ha ritenuto che l'autonomia riconosciuta all'ordine giudiziario e all'organo preposto ad assicurarla, non importi come conseguenza la netta separazione dall'ordinamento generale dello Stato, donde la necessità che a lato del Consiglio superiore della Magistratura e ad integrazione della sua attività deliberante, si svolga anche l'attività del Ministro responsabile, diretta ad organizzare in senso largo e comprensivo il servizio giudiziario ed a vigilarne il funzionamento con logico riferimento, quindi a tutte le persone che ne fanno parte, compresi i magistrati, cui principalmente è affidata l'amministrazione della giustizia. Il relatore accoglie l'opinione

— sulla quale è fondato il disegno di legge — che si debba dare la più completa autonomia per le deliberazioni del Consiglio superiore della Magistratura, quale massimo presidio dell'indipendenza dei giudici, ma ritiene altresì necessaria la continua presenza del Ministro affinché le deliberazioni stesse rispondano tempestivamente ed efficacemente alle esigenze della funzione giudiziaria ed abbiano completa attuazione, anche dal punto di vista finanziario, nell'ambito dei principi fondamentali che regolano l'attività della pubblica Amministrazione.

La relazione espone poi varie osservazioni a proposito di singole norme del disegno di legge.

Tra l'altro, il relatore è del parere che i magistrati delle categorie inferiori debbano avere nel Consiglio superiore una rappresentanza proporzionalmente più alta di quella prevista nel disegno; ritiene che il sistema delle elezioni di doppio grado, accolto nel disegno di legge, sia da approvarsi, poichè esso, oltre ad eliminare dispersioni di voti, stabilisce una giusta proporzione tra il numero dei delegati da eleggersi in ciascun distretto e l'importanza di esso, anche sotto il profilo della sua consistenza numerica, ed evita campagne elettorali nell'interno della Magistratura; ritiene opportuna la divisione in tre sezioni del Consiglio superiore e le norme relative alla validità delle deliberazioni delle sezioni, fissate nel disegno di legge; approva le disposizioni relative ai casi di incompatibilità, ad eccezione dell'esclusione dal Consiglio superiore dei magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia; osserva che opportunamente e conformemente alle indicazioni della più illuminata dottrina in materia, il disegno di legge prevede la possibilità di uno scioglimento anticipato del Consiglio superiore, qualora ne sia impossibile il funzionamento; si sofferma, con varie considerazioni, sul capo relativo al funzionamento del Consiglio superiore; manifesta la propria perplessità sul problema dell'esclusione degli atti amministrativi del Consiglio superiore dai normali controlli di legittimità della Corte dei conti e del Consiglio di Stato; approva la procedura stabilita nel disegno di legge per il conferimento degli uffici direttivi di primo presidente della Corte di cassazione, di procuratore generale presso la stessa Corte, di pre-

sidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, di presidente di sezione e di avvocato generale presso la Corte di cassazione, di presidente e di procuratore generale di Corte d'appello.

Dopo aver dato notizia delle osservazioni dell'Associazione nazionale dei magistrati sul disegno di legge in esame, il relatore conclude dichiarando che — pur nutrendo qualche perplessità in ordine alla immediata attuazione del Consiglio superiore, che indiscutibilmente verrà ad incidere in maniera nuova e radicale su tutto l'apparato giudiziario e, perciò, su tutta la vita del Paese — ritiene infondate le apprensioni nate numerose dalla prospettiva di una Magistratura che, attraverso il suo autogoverno, venga a costituire un ordine chiuso ed avulso da tutti gli altri organi del potere dello Stato e confida, pertanto, che la Commissione, dopo ampia discussione ed elaborazione, vorrà raccomandare al Senato l'approvazione del disegno di legge.

Prende quindi la parola il senatore Pannullo, il quale dichiara di ritenere che tra le norme sulla composizione e sul funzionamento del Consiglio superiore e quelle sull'ordinamento giudiziario vi sia una tale intima correlazione e, anzi, interdipendenza, che non si possano stabilire ed approvare le prime senza che — contemporaneamente e parallelamente — vengano discusse ed approvate le seconde: egli ritiene, infatti, che non si possa esprimere un meditato e pieno giudizio sulla composizione e sul funzionamento dell'organo senza già conoscere ed armonizzare le norme che regolano l'attività dell'organo stesso e i criteri ai quali questo deve ispirarsi. Il senatore Pannullo propone, pertanto, che l'esame del disegno di legge n. 794 sia sospeso fino a quando non sia pronto e venga presentato il disegno di legge sul nuovo ordinamento giudiziario, che risulta essere in stato di avanzata preparazione.

Il Presidente dichiara che, data l'importanza della questione sospensiva proposta dal senatore Pannullo, darà la parola a tutti i senatori che la richiederanno, anche oltre i limiti stabiliti dal secondo comma dell'articolo 66 del Regolamento.

Il senatore Azara si dichiara contrario alla sospensiva, affermando l'opportunità di esa-

minare l'ordinamento giudiziario solo quando si conoscerà con precisione in qual modo la legge ordinaria ha dato attuazione alle norme della Costituzione che si riferiscono al Consiglio superiore della Magistratura.

Si pronuncia invece a favore della proposta sospensiva il senatore Picchiotti, il quale sottolinea l'esigenza logica che i due disegni di legge sul Consiglio superiore della Magistratura e sull'ordinamento giudiziario — tra i quali sono numerosissimi i legami ed i riferimenti — siano esaminati congiuntamente, ed afferma che il tempo che potrebbe perdersi con la richiesta sospensione, potrà essere riguadagnata con un chiaro ed illuminato dibattito su entrambi i disegni di legge.

Il senatore Antonio Romano osserva che la materia del disegno di legge in esame, come è reso evidente dai titoli dei vari capi del progetto (Composizione ed elezione del Consiglio superiore - Organi del Consiglio superiore - Posizione giuridica dei componenti del Consiglio superiore - Segreteria del Consiglio superiore - Funzionamento del Consiglio superiore) è nettamente distinta dalla materia dell'ordinamento giudiziario. Egli si dichiara, pertanto, contrario alla proposta del senatore Pannullo.

Parimenti contrario si dichiara il senatore De Pietro, il quale ricorda le costanti sollecitazioni per la presentazione del disegno di legge sul Consiglio superiore espresse da tutte le parti politiche durante le discussioni sugli stati di previsione del Ministero della giustizia ed in particolare quelle espresse nel marzo e nel luglio del 1954, rispettivamente dinanzi al Senato ed alla Camera, sollecitazioni che lo indussero — nella sua qualità di Ministro Guardasigilli *pro tempore* — ad accelerare l'iter governativo del disegno di legge, fino alla presentazione al Senato il 9 novembre 1954. Egli ritiene che l'ordinamento giudiziario dovrà rispettare i principi fissati dalla Costituzione nei riguardi del Consiglio superiore della Magistratura ed attuati con legge ordinaria e potrà pertanto, più convenientemente, essere discusso dopo l'approvazione del presente disegno di legge.

Il Presidente richiama l'attenzione della Commissione sulla non favorevole impressione che l'opinione pubblica riceverebbe da un rin-

vio della discussione del tanto atteso disegno di legge sul Consiglio superiore ed afferma che il problema del coordinamento di tale legge con l'ordinamento giudiziario potrebbe essere risolto con opportune norme transitorie.

Prende successivamente la parola il Ministro Guardasigilli, il quale, dopo aver annunciato che riceverà in giornata il parere dell'attuale Consiglio superiore della Magistratura sul disegno di legge in esame (parere da lui precedentemente richiesto, su suggerimento della Commissione), dichiara che è incontestabile l'interdipendenza tra il presente disegno di legge e quello sull'ordinamento giudiziario: i due progetti, infatti, hanno avuto, fino ad un certo punto, una elaborazione parallela in sede governativa. Il ministro Moro sottolinea, però, le preminenti ragioni politiche che consigliano di prescindere da tale legame logico per esaminare immediatamente il disegno di legge sul Consiglio superiore, anche in considerazione del fatto che gli inconvenienti derivanti dal separato esame non saranno di particolare gravità e potranno essere, comunque, superati con l'approvazione di alcune norme di raccordo.

Il senatore Gavina — prendendo spunto dalla dichiarazione del Ministro secondo la quale egli riceverà in giornata il parere dell'attuale Consiglio superiore sul disegno di legge in esame — propone di rinviare alla prossima settimana ogni decisione sulla questione sospensiva, al fine di conoscere preventivamente il suddetto parere.

Il senatore Monni, nel dichiararsi contrario alla proposta del senatore Pannullo ed a quella del senatore Gavina, dichiara di ritenere che vi sia in alcuni il desiderio di opporsi all'attuazione delle norme costituzionali riguardanti il Consiglio superiore.

Il senatore Picchiotti controbatte le affermazioni del senatore Monni e dichiara che la sua adesione alla proposta Pannullo è motivata soltanto dal desiderio di regolare in modo perfettamente conforme alla Costituzione la complessa materia. Analoga dichiarazione fa il senatore Pannullo.

Su richiesta del senatore Nacucchi — che si dichiara favorevole alla proposta di rinvio del senatore Gavina —, il ministro Moro precisa che gli studi per l'ordinamento giudizia-

rio sono molto avanzati, ma fa presente che si tratta di un disegno di legge complesso, per il quale sarà richiesto il concerto del Ministro del tesoro e che dovrà essere successivamente approvato dal Consiglio dei ministri.

Il senatore Franza si dichiara favorevole alla proposta sospensiva avanzata dal senatore Pannullo, affermando che non solo le norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore, ma anche l'ordinamento giudiziario deve inquadrarsi nei principi stabiliti dalla Costituzione, e che, anzi, proprio l'ordinamento giudiziario dovrà fissare una base sicura, ferma e non valicabile al Consiglio superiore, prima che tale organo entri in funzione.

Si apre quindi un dibattito procedurale, sulla priorità da dare nella votazione alla proposta sospensiva presentata dal senatore Pannullo o a quella di rinvio avanzata dal senatore Gavina, al quale partecipano, oltre al Presidente, ed ai senatori precedentemente intervenuti nella discussione, i senatori Magliano e Ravagnan. Il Presidente sospende quindi la seduta per venti minuti.

Ripresa la seduta, il ministro Moro dichiara di non opporsi ad un rinvio della discussione alla prossima settimana.

Dopo una ulteriore breve discussione, alla quale prendono parte il Presidente ed i senatori Monni, Magliano, Nacucchi, Gavina e De Pietro, si decide — su proposta del senatore Magliano, alla quale aderisce il senatore Pannullo — di rinviare alla seduta di giovedì prossimo, 21 giugno, la votazione sulla proposta sospensiva avanzata dal senatore Pannullo.

In sede consultiva, la Commissione approva, senza discussione, il parere redatto dal senatore Pannullo sul disegno di legge: « Riforma della legislazione vigente per la profilassi delle malattie veneree » (1433), già approvato dalla Camera dei deputati, attualmente all'esame della 11ª Commissione permanente. Il parere è favorevole all'approvazione del disegno di legge, pur con alcune osservazioni, di carattere costituzionale, sulle disposizioni contenute nel terzo comma dell'articolo 6.

FINANZE E TESORO (5ª)

GIOVEDÌ 14 GIUGNO 1956. — *Presidenza del Presidente BERTONE.*

Intervengono il Ministro delle finanze Andreotti ed i Sottosegretari di Stato per il tesoro Mott e per le finanze Piola.

In sede referente, la Commissione prosegue l'esame del disegno di legge: « Imposizione sull'incremento di valore dei beni immobili » (1183), sul quale riferisce il senatore Trabucchi. Dopo interventi del Presidente, del relatore, che riassume la discussione avvenuta nelle sedute precedenti, del senatore Fortunati, il quale afferma la necessità di affrettare la conclusione della discussione sulle aree fabbricabili adottando soluzioni definitive e stabilendo l'utilizzo delle entrate da parte dei Comuni per scopi ben determinati, del senatore Mariotti, il quale condivide il parere che le entrate debbono essere destinate ad un fine specifico, del senatore Marina, il quale raccomanda di tenere bassa l'aliquota per non frustrare lo scopo della legge che è quello della formazione di aree destinate all'edilizia popolare e popolarissima, e del senatore Amigoni, il ministro Andreotti conclude la discussione generale mettendo in rilievo le finalità del provvedimento il quale deve mantenersi su una linea di severità anche per ragioni morali e sociali.

Sull'articolo 1 parlano il relatore, il ministro Andreotti ed i senatori Amigoni, Fortunati, Mariotti e Gava ed infine la Commissione decidere di proporre al Senato un nuovo testo dell'articolo col quale si estende a tutti i Comuni la facoltà di istituire una imposta sulle aree fabbricabili previa autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa e si regolano i rapporti della nuova imposta con il contributo di migliororia generica.

Ripresa la seduta nel pomeriggio, la Commissione esamina gli articoli 2 e 3. Parlano il Presidente, il ministro Andreotti, il Sottosegretario di Stato Piola, il relatore ed i senatori Amigoni, De Luca Luca, Pesenti, Mariotti, Marina e Roda. Gli articoli sono approvati in un nuovo testo nel quale vengono precisati i criteri per la determinazione delle aree fabbricabili da considerarsi agli effetti dell'imposta e del debitore della medesima.

LAVORO (10^a)

GIOVEDÌ 14 GIUGNO 1956. — *Presidenza del Presidente PEZZINI.*

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Sabatini.

In sede deliberante, si riprende la discussione del disegno di legge: « Norme per l'applicazione dell'articolo 8 della legge 20 febbraio 1950, n. 64 » (1230), approvato dalla Camera dei deputati. Gli articoli da 1 a 7 del disegno di legge sono approvati senza discussione. Sugli articoli 8 e 9 si apre un ampio dibattito, nel quale intervengono, oltre il Presidente, i senatori De Bosio, Petti, Varaldo, Grava, Saggio, Sibille, Fiore, Clemente, il relatore Cesare Angelini e il Sottosegretario di Stato Sabatini.

Innanzitutto il Presidente dà lettura di due emendamenti all'articolo 9 presentati dai senatori Petti e De Bosio; tali emendamenti vengono successivamente unificati in una proposta unica, tendente a sancire la nullità degli atti di vendita e di ipoteca compiuti in violazione della norma di cui alla lettera a) dell'articolo 8. A questa modificazione si dichiara contrario il relatore Angelini. Infine la Commissione decide di inserire l'emendamento nella stessa lettera a) dell'articolo 8 e di sopprimere l'articolo 9. Sono poi approvati i successivi articoli e il disegno di legge nel suo complesso.

In sede consultiva, la Commissione esamina i disegni di legge: « Stabilità dell'impiego del personale delle imposte di consumo » (1481), di iniziativa dei deputati Lizzadri e Luzzatto, e: « Modifica dell'articolo 106 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, sostituito dall'articolo 29 della legge 16 giugno 1939, n. 942 » (1480), d'iniziativa dei deputati Rapelli ed altri, per esprimere su di essi il proprio parere alla 5^a Commissione (Finanze e tesoro). Il senatore Angelini dà lettura dei testi da lui redatti, in cui si motiva ampiamente il parere favorevole ad entrambi i disegni di legge. Intervengono poi brevemente i senatori Zane e De Bosio, che dichiarano di astenersi dal voto, nonchè il senatore Mancino che si dichiara favorevole ai pareri di cui sopra, i quali messi in votazione sono approvati dalla Commissione.

Si esamina quindi il disegno di legge: « Isti-

tuzione e ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per ingegneri ed architetti » (1455), di iniziativa dei senatori Amigoni ed altri, per il parere da esprimere alla 2^a Commissione (Giustizia). Riferisce favorevolmente il senatore Saggio, e le sue conclusioni sono approvate dalla Commissione dopo interventi concordi dei senatori De Bosio e Grava.

Inoltre la Commissione nomina il senatore Zane relatore sul disegno di legge: « Aumento della misura degli assegni familiari nei confronti dei lavoratori addetti alla lavorazione della foglia di tabacco nei magazzini generali dei concessionari speciali » (1519).

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

6^a Commissione permanente

(Istruzione pubblica e belle arti)

Venerdì 15 giugno 1956, ore 9,30.

In sede referente

Coordinamento del disegno di legge:

CIASCA. — Esami di abilitazione alla libera docenza (1392).

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

1. ROFFI ed altri. — Concessione di un contributo straordinario al Comitato per le onoranze a Biagio Rossetti (1282-B) (*Modificato dalla Camera dei deputati e nuovamente modificato dal Senato e dalla Camera dei deputati*).

2. Aumento della dotazione ordinaria a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei (1336) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Deputati LOZZA e NATTA. — Reintegrazione delle maestre assistenti e di lavori donneschi nel ruolo B (1365) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. RUSSO Salvatore ed altri. — Conferimento di posti, rimasti scoperti nelle graduatorie dei concorsi banditi con decreto ministeriale 22 maggio 1953, ai candidati che hanno meritato non meno di sette decimi nelle prove di esame (1376).

5. LAMBERTI. — Assunzione nei ruoli statali degli insegnanti delle scuole secondarie di enti pubblici dichiarate soppresse per la loro sostituzione con analoghe scuole statali (1124).

6. GUARIGLIA ed altri. — Erogazione di lire 80.000.000 per l'acquisto del terreno e la costruzione della sede della Scuola archeologica italiana di Atene (411).

7. CERMIGNANI ed altri. — Modificazioni alla legge 9 agosto 1954, n. 651, concernente la classifica e la trasformazione delle scuole d'arte (1262).

8. Deputato D'AMBROSIO. — Graduatoria concorso direttivo B-4 (1476) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

9. Deputati LOZZA ed altri. — Sistemazione della carriera dei docenti della scuola elementare e di quella secondaria, in possesso dei requisiti di perseguitati politici o razziali, vincitori del concorso speciale (1490) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

10. Deputati BADALONI ed altri. — Conferimento dei posti di ruolo di insegnante elementare, vacanti per effetto della legge 27 febbraio 1955, n. 53, e successive modificazioni, e dei posti del ruolo in soprannumero vacanti all'inizio degli anni scolastici 1956-1957, 1957-58, 1958-59 (1510) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva

Parere sul disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea relativa all'equipollenza dei diplomi per l'ammissione alle Università, firmata a Parigi l'11 dicembre 1953 (1499) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

7° Commissione permanente

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni, marina mercantile)

Venerdì 15 giugno 1956, ore 9,30.

In sede deliberante

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Proroga delle disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive modificazioni, sull'impianto di collegamenti telefonici (1478-*Urgenza*).

2. Rimborso all'Ente autotrasporti merci (E.A.M.) dell'onere relativo al trattamento economico del personale distaccato presso il Ministero dei trasporti (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (1486) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Autorizzazione di spesa per la costruzione della sede della Corte dei conti sull'area demaniale di via Baiamonti, in Roma (1506).

4. Autorizzazione di spesa per le opere di navigazione interna del canale navigabile Migliarino-Ostellato-Porto Garibaldi (1518).

5. Assegnazione della somma di un miliardo al Fondo per l'incremento edilizio (1502).

6. Estensione delle provvidenze previste dalle leggi 14 febbraio 1949, n. 39, 9 novembre 1949, n. 939 e 1° ottobre 1951, n. 1133, ai danni causati dai terremoti del febbraio e marzo 1955 in provincia di Foggia (1503).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

AMIGONI ed altri. — Modifiche degli articoli 6 e 12 della legge 9 agosto 1954, n. 640, concernente provvedimenti per l'eliminazione delle abitazioni malsane (1087).

8ª Commissione permanente
(Agricoltura e alimentazione)

Venerdì 15 giugno 1956, ore 9,30

In sede deliberante

I. Discussione dei disegni di legge:

1. FANTUZZI ed altri. — Provvedimenti per contributi ed indennizzi alle popolazioni dei Comuni della provincia di Reggio Emilia colpiti dalle grandinate dei mesi di luglio e agosto 1955 (1238).

2. RISTORI ed altri. — Provvidenze a favore dei danneggiati dalle avversità atmosferiche dell'aprile 1955 (1085).

3. SERENI ed altri. — Provvedimenti straordinari a favore dei piccoli e medi coltivatori colpiti dalle avversità atmosferiche dell'inverno 1955-56 (1449).

4. Provvidenze per il miglioramento, l'incremento e la difesa dell'olivicoltura (1529).

5. Disposizioni per la costruzione di laghi e di impianti di irrigazione in zone collinari (1530).

6. Disposizioni per l'espletamento di concorsi nazionali a premi e di altre iniziative concernenti l'incremento della produttività agricola (1531).

7. Aumento della autorizzazione di spesa disposta con la legge 16 ottobre 1954, n. 989,

recante provvidenze per l'acquisto di sementi selezionate (1532).

8. Difesa della genuinità del burro (1533).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

CARELLI e ELIA. — Modifiche al secondo comma dell'articolo 5 della legge 25 luglio 1952, n. 949, per la concessione di mutui e prestiti a consorzi, enti e società che si propongono di costruire ed esercire impianti ed opere per la produzione di energia da utilizzare nell'interesse dell'agricoltura (1126).

In sede referente

Esame del disegno di legge:

RISTORI ed altri. — Norme interpretative della legge 11 luglio 1952, n. 765, concernente proroga delle disposizioni in materia di contratti agrari (1236).

In sede consultiva

Parere sul disegno di legge:

Modifiche alla legislazione vigente in materia di concessioni delle pertinenze idrauliche demaniali a scopo di pioppicoltura (1514).

Incenziato per la stampa alle ore 22,30